



Documento di seduta

A9-0344/2023

8.11.2023

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda alcuni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (COM(2023)0229 – C9-0134/2023 – 2023/0113(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Jonás Fernández

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
ALLEGATO ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI	19
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	20
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	21

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda alcuni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (COM(2023)0229 – C9-0134/2023 – 2023/0113(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0229),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0134/2023),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Banca centrale europea del 5 luglio 2023¹,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 luglio 2023²,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0344/2023),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO*

¹ GU C 307 del 31.8.2023, pag. 19.

² GU C 349 del 29.9.2023, pag. 161.

* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate con il simbolo ■.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda alcuni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea³,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ e il regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ hanno modificato il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (minimum requirement for own funds and eligible liabilities, MREL) di cui alla direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ e al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, che si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento (enti) stabiliti nell'Unione nonché a qualsiasi altro soggetto che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/59/UE o del regolamento (UE) n. 806/2014 (entità).

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵ Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296).

⁶ Regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 226).

⁷ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

⁸ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).

Tali modifiche prevedevano che il MREL interno, ossia il MREL applicabile agli enti e alle entità che sono filiazioni di entità soggette a risoluzione ma non sono essi stessi entità soggette a risoluzione, potesse essere soddisfatto da tali **enti ed** entità utilizzando strumenti emessi a favore dell'entità soggetta a risoluzione, e da essa acquistati, direttamente o indirettamente mediante altre entità nello stesso gruppo soggetto a risoluzione.

- (2) Il quadro MREL dell'Unione è stato ulteriormente modificato dal regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹, che ha introdotto norme specifiche in materia di deduzione in caso di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del MREL interno. Tale regolamento ha introdotto nella direttiva 2014/59/UE l'obbligo per la Commissione di riesaminare l'impatto della sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del MREL in termini di condizioni di parità tra i diversi tipi di strutture dei gruppi bancari, compresi i casi in cui i gruppi bancari abbiano una società operativa tra la società di partecipazione designata come entità soggetta a risoluzione e le sue filiazioni. La Commissione è stata invitata a valutare se le entità che non sono entità soggette a risoluzione dovrebbero essere in grado di soddisfare il MREL su base consolidata. Inoltre alla Commissione è stato chiesto di valutare il trattamento, ai sensi delle norme che disciplinano il MREL, delle entità il cui piano di risoluzione prevede che siano liquidate con procedura ordinaria di insolvenza (le "entità soggette a liquidazione"). Infine la Commissione è stata invitata a valutare l'opportunità di limitare l'importo delle deduzioni prescritte ai sensi dell'articolo 72 sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰.
- (3) Dal riesame della Commissione è emerso che sarebbe opportuno e proporzionato agli obiettivi perseguiti dalle norme in materia di MREL interno consentire alle autorità di risoluzione di fissare il MREL interno su base consolidata per una gamma di entità più ampia rispetto a quella risultante dall'applicazione della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) n. 806/2014, dove tale gamma più ampia comprende enti ed entità che non sono entità soggette a risoluzione, ma sono filiazioni di entità soggette a risoluzione e controllano **altre** filiazioni (le "entità intermedie") **in seno al medesimo gruppo soggetto a risoluzione**. Ciò riguarderebbe in particolare i gruppi bancari guidati da una società di partecipazione. In tali casi le entità intermedie centralizzano naturalmente le esposizioni infragruppo e incanalano le risorse ammissibili per il MREL interno già posizionate dall'entità soggetta a risoluzione. A causa di tale struttura, tali entità intermedie **potrebbero essere** interessate in modo sproporzionato dalle norme in materia di deduzione. Il quadro MREL sarebbe più proporzionato **se le norme sulla deduzione si applicassero ai fondi propri** delle entità soggette a liquidazione **solo se l'entità emittente è soggetta a una decisione in materia di MREL**. **In assenza di una decisione in materia di MREL, non è previsto che i poteri di svalutazione e conversione debbano essere esercitati in relazione a tali**

⁹ Regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (GU L 275 del 25.10.2022, pag. 1).

¹⁰ Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

entità soggette a liquidazione, eliminando in tal modo la necessità di salvaguardare i meccanismi di trasferimento delle perdite e del capitale all'interno dei gruppi soggetti a risoluzione, che era l'obiettivo delle norme in materia di deduzione introdotte dal regolamento (UE) 2022/2036. Per contro, le restanti entità del gruppo soggetto a risoluzione dovranno essere **ricapitalizzate** dall'entità soggetta a risoluzione in caso di difficoltà o dissesto. Le necessarie risorse del MREL dovrebbero essere presenti a tutti i livelli del gruppo soggetto a risoluzione e la loro disponibilità per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione dovrebbe essere garantita attraverso il meccanismo di deduzione. Dal riesame della Commissione si è dunque concluso che le entità intermedie dovrebbero continuare a dedurre l'intero importo delle risorse ammissibili per il MREL interno da esse detenute emesse da altre entità non soggette a liquidazione nello stesso gruppo soggetto a risoluzione.

(3 bis) Per il corretto funzionamento dei quadri di deduzione e consolidamento e per il calcolo del MREL per entità specifiche, la definizione di entità soggetta a liquidazione è fondamentale. La definizione si concentra sull'individuazione delle entità soggette a liquidazione nella fase di pianificazione della risoluzione. È pertanto essenziale che le autorità di risoluzione nazionali e il Comitato di risoluzione unico procedano a un'adeguata valutazione degli enti e delle entità che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) n. 806/2014 durante l'elaborazione del piano di risoluzione. Una parte centrale di tale valutazione consiste nello stabilire se l'ente o l'entità svolge funzioni essenziali. Fatta salva la valutazione dell'importanza dell'ente o dell'entità a livello nazionale o regionale, è prevista un'analisi approfondita della posizione della potenziale entità soggetta a liquidazione all'interno del gruppo. Un ente o un'entità che rappresenta una porzione significativa dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio, dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria o del reddito operativo del gruppo non dovrebbe, in linea di principio, essere designato come entità soggetta a liquidazione.

(4) A norma dell'articolo 45 septies della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 12 octies del regolamento (UE) n. 806/2014, gli enti e le entità devono soddisfare il MREL interno su base individuale. Il soddisfacimento su base consolidata è consentito solo in due casi specifici: per le imprese madri nell'Unione che non sono entità soggette a risoluzione e che sono filiazioni di entità di paesi terzi e per le imprese madri di enti o entità cui è stata concessa una deroga al MREL interno. A norma dell'articolo 72 sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, se un'entità intermedia soddisfa il proprio MREL su base consolidata, tale entità non è tenuta a dedurre le risorse ammissibili per il MREL interno detenute da altre entità appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione e incluse nel suo perimetro di consolidamento, in quanto il soddisfacimento del MREL interno su base consolidata consegue un effetto analogo. Il riesame effettuato dalla Commissione ha dimostrato che anche le entità intermedie di gruppi bancari guidati da una società di partecipazione dovrebbero essere in grado di soddisfare il MREL interno su base consolidata. Tale riesame ha inoltre dimostrato che, qualora l'entità intermedia sia soggetta a requisiti di fondi propri o a un requisito combinato di riserva di capitale su base consolidata, il soddisfacimento del MREL interno su base individuale potrebbe comportare il rischio che le risorse ammissibili per il MREL interno precostituite a livello di entità intermedia non siano sufficienti a ripristinare il soddisfacimento del requisito di fondi propri consolidati applicabile dopo la svalutazione e la conversione di tali risorse

ammissibili per il MREL interno. A ciò si aggiunge che mancherebbe un dato fondamentale per il calcolo del MREL per l'ente interessato o l'entità interessata qualora il requisito di fondi propri aggiuntivi o il requisito combinato di riserva di capitale fosse fissato a un diverso livello di consolidamento, il che renderebbe difficile il calcolo del requisito. Analogamente, il potere delle autorità di risoluzione di vietare, conformemente all'articolo 16 bis della direttiva 2014/59/UE e all'articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 806/2014, talune distribuzioni al di sopra dell'ammontare massimo distribuibile connesso al MREL in relazione alla singola filiazione diventa difficile da esercitare se la metrica principale, il requisito combinato di riserva di capitale, non è fissata sulla stessa base del MREL interno. Per tali motivi la possibilità di soddisfare il MREL interno su base consolidata dovrebbe essere disponibile anche per altri tipi di strutture di gruppi bancari, ogniqualevolta l'entità intermedia sia soggetta a requisiti di fondi propri **unicamente** su base consolidata. ***Tuttavia, tale approccio non dovrebbe essere scelto qualora abbia l'effetto di aumentare indebitamente l'obiettivo riguardante il MREL interno, in particolare a causa della prevalenza di entità soggette a liquidazione all'interno del sottogruppo.***

- (5) Per garantire che la possibilità di soddisfare il MREL su base consolidata sia disponibile solo nei casi pertinenti **■** e non comporti una carenza di risorse ammissibili per il MREL interno in tutto il gruppo soggetto a risoluzione, il potere di fissare il MREL interno su base consolidata per le entità intermedie dovrebbe essere un potere discrezionale dell'autorità di risoluzione ed essere soggetto a determinate condizioni. L'entità intermedia dovrebbe essere l'unica filiazione diretta (ossia un ente o un'entità) di un'entità soggetta a risoluzione che è una società di partecipazione finanziaria madre nell'Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione, è stabilita nello stesso Stato membro e fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione. In alternativa l'entità intermedia interessata dovrebbe soddisfare il requisito di fondi propri aggiuntivi **unicamente** sulla base della sua situazione consolidata. In entrambi i casi il soddisfacimento del MREL interno **unicamente** su base consolidata non dovrebbe tuttavia avere una sensibile incidenza negativa, secondo la valutazione dell'autorità di risoluzione, sulla possibilità di risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione interessato, né sull'applicazione da parte dell'autorità di risoluzione del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili dell'entità intermedia interessata o di altre entità nel suo gruppo soggetto a risoluzione. ***Una situazione in cui la fissazione del MREL interno su base consolidata risulterebbe dannosa per la risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione può essere quella in cui l'importo del MREL in questione non permetterebbe di garantire la conformità con i requisiti di singoli fondi propri applicabili in seguito all'esercizio dei poteri di svalutazione e conversione.***
- (6) A norma dell'articolo 45 septies, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 12 octies, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014, le entità intermedie possono soddisfare il MREL interno consolidato utilizzando fondi propri e passività ammissibili. Per realizzare pienamente la possibilità di soddisfare il MREL su base consolidata, è necessario garantire che le passività ammissibili delle entità intermedie siano calcolate in modo analogo al calcolo dei fondi propri. I criteri di ammissibilità delle passività ammissibili che possono essere utilizzati per soddisfare il MREL interno su base consolidata dovrebbero pertanto essere allineati alle norme sul calcolo dei fondi propri consolidati di cui al regolamento (UE) n. 575/2013. Per garantire la coerenza con le norme vigenti sul MREL esterno, tale allineamento

dovrebbe anche rispecchiare le norme vigenti di cui all'articolo 45 ter, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE e all'articolo 12 quinquies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 806/2014 per il calcolo delle passività ammissibili che le entità soggette a risoluzione possono utilizzare per soddisfare il MREL consolidato. In particolare è necessario assicurare che le passività ammissibili emesse dalle filiazioni dell'entità soggetta al MREL interno consolidato e detenute **dall'entità soggetta a risoluzione, direttamente o indirettamente tramite** altre entità dello stesso gruppo soggetto a risoluzione ma al di fuori dell'ambito del consolidamento o da azionisti esistenti non appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione, siano computate ai fini dei fondi propri e delle passività ammissibili dell'entità soggetta al MREL interno consolidato.

- (7) ***Nell'ambito dell'attuale quadro, per le entità destinate alla liquidazione il MREL è fissato, nella maggior parte dei casi, all'importo necessario per l'assorbimento delle perdite, che corrisponde ai requisiti di fondi propri. In tali casi il MREL non comporta per l'entità soggetta a liquidazione alcun requisito aggiuntivo direttamente connesso al quadro di risoluzione. Ciò significa che un'entità soggetta a liquidazione può soddisfare pienamente il MREL soddisfacendo i requisiti di fondi propri e che una decisione specifica dell'autorità di risoluzione che determina il MREL non contribuisce in modo significativo alla possibilità di risoluzione delle entità soggette a liquidazione. Una tale decisione comporta molti obblighi procedurali per le autorità di risoluzione e per le entità soggette a liquidazione senza che vi sia alcun beneficio corrispondente in termini di miglioramento della possibilità di risoluzione. Per tale motivo le autorità di risoluzione non dovrebbero fissare un MREL per le entità soggette a liquidazione.***
- (8) ***Nel preparare piani di risoluzione e nel valutare la risolvibilità dei gruppi di risoluzione, le autorità di risoluzione possono ritenere che una filiazione possa essere considerata un'entità soggetta a liquidazione in quanto non è previsto l'esercizio dei poteri di svalutazione e conversione nei confronti dell'entità in questione. In tal caso, è possibile che l'entità del gruppo non abbia bisogno di detenere fondi propri e passività ammissibili superiori ai propri requisiti di fondi propri. In tali circostanze, le entità intermedie non dovrebbero essere tenute a dedurre dalla loro capacità di MREL interno i fondi propri da esse detenuti che sono emessi da entità soggette a liquidazione non vincolate da una decisione in materia di MREL. Tuttavia, esse non dovrebbero essere tenute a dedurre le passività che sarebbero conformi alle condizioni per il soddisfacimento del MREL interno e che sono emesse da entità soggette a liquidazione. In tal caso l'entità soggetta a liquidazione non è più tenuta a soddisfare il MREL e pertanto non vi è alcuna sottoscrizione indiretta di risorse ammissibili per il MREL interno attraverso la catena formata dall'entità soggetta a risoluzione, dall'entità intermedia e dall'entità soggetta a liquidazione. In caso di dissesto, la strategia di risoluzione non prevede che l'entità soggetta a liquidazione sia ricapitalizzata dall'entità soggetta a risoluzione. Ciò significa che la trasmissione a monte delle perdite al di sopra dei requisiti di fondi propri esistenti dall'entità soggetta a liquidazione all'entità soggetta a risoluzione, attraverso l'entità intermedia, non sarebbe prevista, né lo sarebbe la trasmissione a valle del capitale nella direzione opposta. Tale rettifica della gamma delle risorse detenute da dedurre nel contesto della sottoscrizione indiretta delle risorse ammissibili per il MREL interno non inciderebbe quindi sulla solidità prudenziale del quadro. Il fatto di non imporre alle entità intermedie, in alcuni casi, di dedurre dalla loro capacità di MREL interno i fondi propri da esse detenuti, anziché solo le passività***

che non si qualificano come strumenti di fondi propri, è un approccio proporzionato giustificato, in quanto le entità soggette a liquidazione, in molti casi, non emettono alcuna passività.

- (9) L'obiettivo principale del regime di autorizzazione per la riduzione degli strumenti di passività ammissibili di cui all'articolo 77, paragrafo 2, e all'articolo 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, che è applicabile anche agli enti e alle entità soggetti al MREL e alle passività emesse per soddisfare il MREL, è consentire alle autorità di risoluzione di controllare le azioni che comportano una riduzione della riserva di passività ammissibili e di vietare qualsiasi azione che equivalga a una riduzione superiore al livello che le autorità di risoluzione ritengono adeguato. Se l'autorità di risoluzione non ha adottato una decisione che determina il MREL in relazione a un ente o un'entità, tale obiettivo non è pertinente. Inoltre gli enti o le entità che non sono oggetto di una decisione che determina il MREL ***potrebbero non avere*** passività ammissibili nel loro bilancio, ***anche se alcune delle loro passività dovrebbero in teoria soddisfare i criteri di ammissibilità per il MREL.*** Gli enti o le entità per i quali non sono state adottate decisioni che determinano il MREL non dovrebbero pertanto essere tenuti a ottenere l'autorizzazione preventiva dell'autorità di risoluzione a effettuare il rimborso, anche anticipato, il ripagamento o il riacquisto delle passività che soddisferebbero i requisiti di ammissibilità per il MREL.
- (10) Vi sono entità soggette a liquidazione per le quali ***l'autorità di risoluzione può ritenere che il MREL dovrebbe superare*** l'importo ■ per l'assorbimento delle perdite. ***È il caso in cui*** le autorità di risoluzione ritengano che tale importo ***più elevato*** sia necessario per tutelare la stabilità finanziaria o per affrontare il rischio di contagio del sistema finanziario. In tali situazioni, ***le autorità di risoluzione dovrebbero determinare un MREL per l'entità soggetta a liquidazione pari a un importo sufficiente ad assorbire le perdite, maggiorato dell'importo necessario per affrontare adeguatamente i potenziali rischi individuati dalle autorità di risoluzione.*** L'entità soggetta a liquidazione ***interessata*** dovrebbe soddisfare il MREL e non dovrebbe essere esentata dal regime di autorizzazione preventiva di cui all'articolo 77, paragrafo 2, e all'articolo 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013. Le entità intermedie appartenenti allo stesso gruppo soggetto a risoluzione dell'entità soggetta a liquidazione interessata dovrebbero continuare a essere tenute a dedurre dalla loro capacità di MREL interno le risorse ammissibili per il MREL interno da esse detenute emesse da tale entità soggetta a liquidazione. Inoltre, poiché la procedura di liquidazione si svolge a livello di persona giuridica, le entità soggette a liquidazione ancora soggette al MREL dovrebbero soddisfare il requisito solo su base individuale. Infine alcuni requisiti di ammissibilità relativi alla proprietà della passività interessata non sono pertinenti, in quanto ***in assenza dell'esercizio dei poteri di svalutazione e conversione non sarebbe*** necessario ***preservare il controllo della filiazione da parte dell'entità*** soggetta a risoluzione, e non dovrebbero pertanto applicarsi.
- (11) A norma dell'articolo 45 decies della direttiva 2014/59/UE, gli enti e le entità sono tenuti a segnalare periodicamente alle rispettive autorità competenti e di risoluzione i livelli delle passività ammissibili e sottoponibili al bail-in e la composizione di tali passività e a comunicare tali informazioni al pubblico, unitamente al livello del rispettivo MREL. Per le entità soggette a liquidazione non è richiesta alcuna segnalazione o comunicazione. Tuttavia, per garantire l'applicazione trasparente del MREL, tali obblighi di segnalazione e comunicazione dovrebbero applicarsi anche alle entità

soggette a liquidazione per le quali l'autorità di risoluzione stabilisce che il MREL dovrebbe essere superiore all'importo sufficiente ad assorbire le perdite. Conformemente al principio di proporzionalità, l'autorità di risoluzione dovrebbe garantire che tali obblighi non vadano al di là di quanto necessario per controllare il soddisfacimento del MREL.

- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014.
- (13) Per garantire la coerenza, le misure nazionali che recepiscono le modifiche della direttiva 2014/59/UE e le modifiche del regolamento (UE) n. 806/2014 dovrebbero applicarsi a decorrere dalla stessa data. ***Tuttavia, per garantire che la deroga di cui all'articolo 12 octies, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (UE) n. 806/2014 abbia effetto immediato, l'articolo 2, punto 3, della presente direttiva di modifica dovrebbe applicarsi un giorno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica.***
- (13 bis) ***La presente direttiva di modifica dovrebbe rispettare i principi del mandato di riesame originario conferito alla Commissione dal Parlamento europeo e dal Consiglio al fine di garantire la proporzionalità e la parità di condizioni tra i diversi tipi di strutture dei gruppi bancari.***
- (14) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire adeguare il trattamento delle entità soggette a liquidazione nell'ambito del quadro MREL e ***la possibilità per le autorità di risoluzione di determinare*** il MREL interno su base consolidata, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, modificando norme già stabilite a tale livello, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2014/59/UE

La direttiva 2014/59/UE è modificata come segue:

- (1) all'articolo 2, paragrafo 1, è inserito il punto 83 bis bis) seguente:
- "entità soggetta a liquidazione": una persona giuridica stabilita nell'Unione per la quale il piano di risoluzione di gruppo o, per le entità che non fanno parte di un gruppo, il piano di risoluzione, prevede che l'entità sia liquidata ***nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza, o per quanto riguarda un'entità all'interno di un gruppo di risoluzione diversa da un'entità di risoluzione, il piano di risoluzione di gruppo non prevede l'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione nei confronti di tale entità;***";
- (2) l'articolo 45 quater è così modificato:
- (a) al paragrafo 2, il secondo e il terzo comma sono soppressi;

(b) è inserito il paragrafo 2 bis seguente:

"2 bis. Le autorità di risoluzione non determinano il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per le entità soggette a liquidazione.

In deroga al primo comma, **l'autorità** di risoluzione **può valutare se sia giustificato** determinare su base individuale il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, per **un'entità soggetta** a liquidazione per un importo **superiore all'importo** sufficiente ad assorbire le perdite, **tenendo conto, in particolare, di eventuali effetti sulla** stabilità finanziaria **e sul rischio di** contagio del sistema finanziario **.** In tali casi le entità soggette a liquidazione soddisfano il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, utilizzando uno o più degli elementi seguenti:

- (a) fondi propri;
- (b) passività che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione dell'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettere b) e d), di tale regolamento;
- (c) le passività di cui all'articolo 45 ter, paragrafo 2.

L'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 non si applicano alle entità soggette a liquidazione per le quali l'autorità di risoluzione non ha determinato il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della presente direttiva.

Gli strumenti di fondi propri o le passività detenuti emessi da filiazioni che sono entità soggette a liquidazione per le quali l'autorità di risoluzione non ha determinato il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, non sono dedotti ai sensi dell'articolo 72 sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.";

(3) l'articolo 45 septies è così modificato:

(a) al paragrafo 1, **dopo il terzo comma** è inserito il **comma** seguente:

"In deroga al primo e al secondo comma, **se le entità intermedie fossero interessate in modo sproporzionato dalle norme in materia di deduzione di cui all'articolo 72 sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013**, le autorità di risoluzione possono decidere di determinare il requisito di cui all'articolo 45 quater su base consolidata per una filiazione di cui al presente paragrafo **se l'autorità di risoluzione conferma che** sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- (a) la filiazione soddisfa una delle condizioni seguenti:
 - i) la filiazione è detenuta direttamente dall'entità soggetta a risoluzione e:
 - l'entità soggetta a risoluzione è una società di partecipazione finanziaria madre nell'Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione;
 - sia la filiazione che l'entità soggetta a risoluzione sono stabilite nello stesso Stato membro e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;

- l'entità soggetta a risoluzione non detiene direttamente enti o entità filiazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), diversi dalla filiazione interessata;
- (ii) la filiazione è soggetta al requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE **unicamente** su base consolidata;
- (b) il soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 45 quater su base consolidata **in sostituzione del rispetto di tale requisito su base individuale** non ha una sensibile incidenza negativa:
 - i) sulla possibilità di risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione;
 - ii) **sulla capacità della filiazione di rispettare il proprio requisito in materia di fondi propri dopo l'esercizio dei poteri di svalutazione e conversione;**
 - iii) **sul meccanismo di trasferimento interno delle perdite e ricapitalizzazione, inclusa la svalutazione o conversione, conformemente all'articolo 59, dei pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili della filiazione interessata o di altre entità del gruppo soggetto a risoluzione.**";
- (b) è inserito il paragrafo 2 bis seguente:

"2 bis. Se un'entità di cui al paragrafo 1 soddisfa il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, su base consolidata, l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di tale entità include le seguenti passività emesse conformemente al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo da una filiazione stabilita nell'Unione inclusa nel consolidamento di tale entità:

- (a) passività emesse a favore dell'entità soggetta a risoluzione, e da essa acquistate, direttamente o indirettamente mediante altre entità dello stesso gruppo soggetto a risoluzione che non sono incluse nel consolidamento dell'entità che soddisfa il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, su base consolidata;
- (b) passività emesse a favore di un azionista esistente che non fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione.

Le passività di cui al primo comma, lettere a) e b), non superano l'importo determinato sottraendo dall'importo del requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, applicabile alla filiazione inclusa nel consolidamento la somma di tutti gli elementi seguenti:

- (a) le passività emesse a favore dell'entità che soddisfa il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, su base consolidata, e da essa acquistate, direttamente o indirettamente mediante altre entità dello stesso gruppo soggetto a risoluzione che sono incluse nel consolidamento di tale entità;
- (b) l'importo dei fondi propri emessi conformemente al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.";

(4) all'articolo 45 decies, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "4.

"4. I paragrafi 1 e 3 non si applicano alle entità soggette a liquidazione a meno che l'autorità di risoluzione non abbia determinato il requisito di cui all'articolo 45,

paragrafo 1, per tali entità conformemente all'articolo 45 quater, paragrafo 2 bis, secondo comma. In tal caso l'autorità di risoluzione determina il contenuto e la frequenza degli obblighi di segnalazione e comunicazione di cui ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo per tale entità. L'autorità di risoluzione comunica tali obblighi di segnalazione e comunicazione all'entità soggetta a liquidazione interessata. Tali obblighi di segnalazione e comunicazione non vanno al di là di quanto necessario per controllare il soddisfacimento del requisito determinato a norma dell'articolo 45 quater, paragrafo 2 bis, secondo comma."

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 806/2014

Il regolamento (UE) n. 806/2014 è così modificato:

(5) all'articolo 3, paragrafo 1, è inserito il seguente punto 24 bis bis):

"24 bis bis) "entità soggetta a liquidazione": una persona giuridica stabilita in uno Stato membro partecipante per la quale il piano di risoluzione di gruppo o, per le entità che non fanno parte di un gruppo, il piano di risoluzione, prevede che l'entità sia liquidata **nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza, o per quanto riguarda un'entità all'interno di un gruppo di risoluzione diversa da un'entità di risoluzione, il piano di risoluzione di gruppo non prevede l'esercizio dei poteri di svalutazione e di conversione nei confronti di tale entità;**";

(6) l'articolo 12 quinquies è così modificato:

(a) al paragrafo 2, il secondo e il terzo comma sono soppressi;

(b) è inserito il paragrafo 2 bis seguente:

"2 bis. Il Comitato non determina il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, per le entità soggette a liquidazione.

In deroga al primo comma, **■** il Comitato può **valutare se sia giustificato** determinare su base individuale il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, per **un'entità soggetta** a liquidazione per un importo **superiore all'importo** sufficiente ad assorbire le perdite, **tenendo conto, in particolare, di eventuali effetti sulla** stabilità finanziaria **e sul rischio di** contagio del sistema finanziario **■**. In tali casi le entità soggette a liquidazione soddisfano il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, utilizzando uno o più degli elementi seguenti:

(a) fondi propri;

(b) passività che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 72 bis del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione dell'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettere b) e d), di tale regolamento;

(c) le passività di cui all'articolo 12 quater, paragrafo 2.

L'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 non si applicano alle entità soggette a liquidazione per le quali l'autorità di risoluzione non ha determinato il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, del presente regolamento.

Gli strumenti di fondi propri o le passività detenuti emessi da filiazioni che sono entità soggette a liquidazione per le quali l'autorità di risoluzione non ha determinato il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, non sono dedotti ai sensi dell'articolo 72 sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.";

(7) l'articolo 12 octies è così modificato:

(a) al paragrafo 1, **dopo il terzo comma** è inserito il **■** comma seguente:

"In deroga al primo e al secondo comma, se le entità intermedie fossero interessate in modo sproporzionato dalle norme in materia di deduzione di cui all'articolo 72 sexies, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, il Comitato può decidere di determinare il requisito di cui all'articolo 12 quinquies su base consolidata per una filiazione di cui al presente paragrafo se l'autorità di risoluzione conferma che sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

(a) la filiazione soddisfa una delle condizioni seguenti:

i) la filiazione è detenuta direttamente dall'entità soggetta a risoluzione e:

- l'entità soggetta a risoluzione è una società di partecipazione finanziaria madre nell'Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'Unione;
- sia la filiazione che l'entità soggetta a risoluzione sono stabilite nello stesso Stato membro partecipante e fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione;
- l'entità soggetta a risoluzione non detiene direttamente filiazioni di cui all'articolo 2 diverse dalla filiazione interessata;

ii) la filiazione è soggetta al requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE **■ unicamente** su base consolidata;

(b) il soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 12 quinquies su base consolidata **in sostituzione del rispetto di tale requisito su base individuale** non ha una sensibile incidenza negativa:

i) sulla possibilità di risoluzione del gruppo soggetto a risoluzione;

ii) sulla capacità della filiazione di rispettare il proprio requisito in materia di fondi propri dopo l'esercizio dei poteri di svalutazione e conversione; e

iii) sul meccanismo di trasferimento interno delle perdite e ricapitalizzazione, inclusa la svalutazione o conversione, conformemente all'articolo 21, dei pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili dell'ente o della filiazione interessata o di altre entità del gruppo soggetto a risoluzione.";

(b) è inserito il paragrafo 2 bis seguente:

"2 bis. Se un'entità di cui al paragrafo 1 soddisfa il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, su base consolidata, l'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili di tale entità include le seguenti passività emesse conformemente al

paragrafo 2, lettera a), del presente articolo da una filiazione stabilita nell'Unione inclusa nel consolidamento di tale entità:

- (a) passività emesse a favore dell'entità soggetta a risoluzione, e da essa acquistate, direttamente o indirettamente mediante altre entità dello stesso gruppo soggetto a risoluzione che non sono incluse nel consolidamento dell'entità che soddisfa il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, su base consolidata;
- (b) passività emesse a favore di un azionista esistente che non fa parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione.

Le passività di cui al primo comma, lettere a) e b), non superano l'importo determinato sottraendo dall'importo del requisito di cui all'articolo **12, paragrafo 1**, applicabile alla filiazione inclusa nel consolidamento la somma di tutti gli elementi seguenti:

- (a) le passività emesse a favore dell'entità che soddisfa il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, su base consolidata, e da essa acquistate, direttamente o indirettamente mediante altre entità dello stesso gruppo soggetto a risoluzione che sono incluse nel consolidamento di tale entità;
- (b) l'importo dei fondi propri emessi conformemente al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo."

Articolo 3

Recepimento

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il ... [OP: inserire la data = sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data = il giorno successivo alla data di recepimento della presente direttiva di modifica].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dall'articolo 1.

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 2, **punti 1 e 2**, si applica a decorrere dal ... [OP: inserire la data = il giorno successivo alla data di recepimento della presente direttiva di modifica].

L'articolo 2, punto 3, si applica a decorrere dal ... [OP: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].

L'articolo 2 è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
La presidente

**ALLEGATO ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE
DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

L'elenco in appresso è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore. Nel corso dell'elaborazione della relazione, fino alla sua approvazione in commissione, il relatore ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
Il relatore dichiara di non aver ricevuto contributi da nessuna entità o persona.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Modifica della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda alcuni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili		
Riferimenti	COM(2023)0229 – C9-0134/2023 – 2023/0113(COD)		
Presentazione della proposta al PE	19.4.2023		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ECON 12.6.2023		
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	BUDG 12.6.2023	JURI 12.6.2023	
Pareri non espressi Decisione	BUDG 26.4.2023	JURI 26.6.2023	
Relatori Nomina	Jonás Fernández 30.5.2023		
Esame in commissione	30.8.2023	20.9.2023	9.10.2023
Approvazione	7.11.2023		
Esito della votazione finale	+: –: 0:	35 1 9	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Anna-Michelle Asimakopoulou, Isabel Benjumea Benjumea, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Michiel Hoogeveen, Stasys Jakeliūnas, France Jamet, Othmar Karas, Billy Kelleher, Georgios Kyrtos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Csaba Molnár, Denis Nesci, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Eva Maria Poptcheva, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Dorien Rookmaker, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Irene Tinagli, Ernest Urtsun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Marco Zanni, Roberts Zīle		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Herbert Dorfmann, Valérie Hayer, Erik Poulsen, René Repasi		
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Alessandra Basso, Asger Christensen, José Manuel Fernandes, Katrin Langensiepen		
Deposito	8.11.2023		

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

35	+
ECR	Denis Nesci
ID	Alessandra Basso, France Jamet, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni
NI	Enikő Győri
PPE	Anna-Michelle Asimakopoulou, Isabel Benjumea Benjumea, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Othmar Karas, Aušra Maldeikienė, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere
Renew	Asger Christensen, Valérie Hayer, Billy Kelleher, Georgios Kyrtos, Eva Maria Poptcheva, Erik Poulsen
S&D	Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Csaba Molnár, Evelyn Regner, René Repasi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Irene Tinagli

1	-
The Left	José Gusmão

9	0
ECR	Michiel Hoogeveen, Dorien Rookmaker, Johan Van Overtveldt, Roberts Zile
Verts/ALE	Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Katrin Langensiepen, Ernest Urtaşun

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti